
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 È costituita per volontà di CAVENATI Stefano, CAVENATI Mattia e GRISA Daniela la

"Fondazione Artistica Federica Cavenati - ETS"

in forma breve

"Fondarte Cavenati - ETS"

L'acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva assunzione di tale qualifica da parte della Fondazione.

La Fondazione ha sede nel Comune di Bergamo ed ha durata illimitata; il trasferimento nello stesso Comune sarà deciso dall'organo amministrativo.

FINALITÀ

Art. 2 La Fondazione viene costituita in memoria della compianta Federica Cavenati e persegue il seguente scopo e le seguenti finalità, così come definite nell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

La fondazione ha lo scopo di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra le quali quelle aventi ad oggetto le seguenti attività e cioè:

- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- la formazione universitaria e post-universitaria;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125;
- le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in

licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispetto dei diritti sindacali, nonché l'impegno per il contrasto del lavoro infantile;

- i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;

- l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

- la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

- la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, mobiliari, immobiliari, finanziarie (con esclusione dell'esercizio di attività bancaria ed assicurativa) e commerciali necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, l'assunzione di interessenze o partecipazioni, sotto qualunque forma, diretta o indiretta, in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o connessi al proprio. L'atti-

vità finanziaria e l'assunzione di partecipazioni ed interessenze non saranno effettuate in via prevalente e, comunque, non nei confronti del pubblico risparmio. È fatto esplicito divieto dell'esercizio della raccolta del risparmio tra il pubblico e delle altre attività riservate a norma di legge.—
La Fondazione potrà operare al fine dell'ottenimento di qualunque tipo di agevolazione finanziaria o economica promosse dall'Unione Europea e dagli enti e organismi statali centrali e periferici.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o per regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

FONDO DI DOTAZIONE

Art. 3 Per il raggiungimento degli scopi statutari, alla Fondazione viene assegnato un fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro di complessivi euro 30.000 (trentamila).

PATRIMONIO

Art. 4 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante.

Lo stesso patrimonio può essere incrementato:

- da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni in genere;
- da eventuali ulteriori contributi del fondatore e da contributi di Enti pubblici e privati, con vincolo di destinazione;
- da proventi derivanti dall'attività istituzionale;
- da beni acquisiti, anche con economie di gestione.

Le erogazioni effettuate per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice non costituiscono incremento del suo patrimonio.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando il patrimonio disponibile (diverso dal fondo di dotazione) e le rendite del patrimonio, elargizioni, contributi, sovvenzioni e beni di qualsiasi natura ad essa pervenuti, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale.—

I criteri e le modalità di erogazione delle rendite, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali, sono determinati dal Consiglio di amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, su deci-

sione del Consiglio stesso.

In sede di costituzione la nomina spetta ai Fondatori; successivamente provvederà il "Comitato di nomina", riconducibile per intero ai componenti della "Famiglia Cavenati", che opererà sulla base del regolamento approvato dal Consiglio.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare al Consiglio di amministrazione spetta:

a) deliberare sul conto consuntivo annuale entro il mese di marzo dell'anno successivo;

b) l'eventuale nomina del segretario amministrativo e consultivo e di comitati scientifici, con componenti anche estranei al Consiglio, indicandone i compiti. Il segretario amministrativo, se nominato, quando non componente del Consiglio, partecipa alle riunioni senza facoltà di voto, e ne redige il processo verbale;

c) adottare appositi regolamenti interni, che stabiliscono le norme relative, tra l'altro, all'ordinamento dei servizi amministrativi, tecnici e del personale;

d) deliberare assunzioni di personale;

e) accettare i contributi, beni e prestazioni di altri Enti, di Istituzioni e di privati che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi statutarî;

f) investire e amministrare il patrimonio della Fondazione;

g) disporre per la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti, delegando il Presidente o il vice Presidente per gli adempimenti formali conseguenti.

I verbali del Consiglio, firmati dal Presidente e dal segretario, se nominato, sono riportati in apposito registro.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

L'avviso dovrà contenere la data della riunione e l'ordine del giorno ed essere recapitato ai consiglieri almeno sette giorni prima della seduta; in caso d'urgenza almeno tre giorni prima.

Per la regolarità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio adotta le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni di approvazione del conto consuntivo, da adottarsi entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le prestazioni dei consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Le riunioni possono tenersi in teleconferenza, purché il Presidente e il segretario partecipino nella stessa sede.
Il Consiglio può nominare un Comitato scientifico ed un Consiglio di indirizzo.

PRESIDENTE

Art. 8 Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede il Consiglio, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
 - cura, direttamente o tramite il segretario amministrativo, se nominato, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva, che dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente.
- In caso di sua assenza il Vice Presidente ne fa le veci, compreso il potere di rappresentanza della Fondazione.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 9 Il segretario amministrativo, se nominato:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- assiste il Presidente, ne attua le direttive, anche curando l'esecuzione dei deliberati consiliari;
- redige i verbali delle riunioni consiliari.

La carica di segretario amministrativo è compatibile con quella di revisore dei conti.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 10 Il controllo sulla gestione della Fondazione ai sensi dell'art. 30 co. 6 del D.Lgs. 117/2017 è affidato ad un organo di controllo, anche monocratico, avente i requisiti di cui al co. 5 della stessa norma, nominato in sede di costituzione dai Fondatori e, successivamente, dal Comitato di nomina; l'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi. Per quanto applicabili dovranno essere osservate le norme degli artt. 2403 ss. e 2409 bis ss. c.c.

Nei casi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla legge la Fondazione dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PERSONALE

Art. 11 Il Consiglio di amministrazione potrà dotarsi del personale necessario per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 12 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore e depositato ai sensi dell'art. 14 del medesimo Codice.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 13 Le modifiche statutarie vengono apportate, salve le limitazioni di legge, con deliberazione del Consiglio adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, risultante da atto pubblico.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 14 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 15 La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c., e nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 16 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al presente atto o traente origine dallo stesso, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà affidata alla gestione dell'Organismo di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia accreditato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del DM 180/2010.

Qualora, a seguito dell'insuccesso dell'attività di mediazione, non si definisca l'accordo, la controversia sarà deferita alla decisione di un arbitro unico da nominarsi a cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia ove ha sede la Fondazione. Tale arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto. La procedura avrà sede all'indirizzo che sarà determinato dall'arbitro unico.

F.to: Mattia Cavenati

F.to: Daniela Grisa

F.to: Emilio Pizio Notaio (l.s.)